



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 ottobre 2020 n.192

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 11, secondo comma, della Legge 27 gennaio 2006 n.21;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.25 adottata nella seduta del 19 ottobre 2020;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

PROMOZIONE E DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

INDICE GENERALE

CAPO I

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

- Art.1 - Finalità e ambito d'applicazione
- Art.2 - Scenari ed ambiti di intervento del volontario di protezione civile

CAPO II

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E GRUPPI VOLONTARI DEI CASTELLI, REQUISITI ED ELENCO

Sezione I

Natura e tipologia del volontariato di protezione civile

- Art.3 - Volontariato di protezione civile

Sezione II

Gruppi di volontari di protezione civile dei Castelli

- Art.4 - Costituzione, compiti e requisiti di iscrizione
- Art.5 - Organi del Gruppo e figura del Coordinatore tecnico-operativo
- Art.6 - Compiti del Capitano di Castello
- Art.7 - Attività del Gruppo e modalità d'impiego
- Art.8 - Presidi territoriali

Sezione III

Elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi dei Castelli

- Art.9 - Struttura dell'Elenco
- Art.10 - Requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco per le associazioni di volontariato di protezione civile
- Art.11 - Gestione informatizzata dell'Elenco e dei beni
- Art.12 - Norme in materia di protezione dei dati personali delle associazioni di volontariato

Sezione IV

Disciplina per la gestione dei rapporti tra il SPC e le associazioni ed i Gruppi di volontariato di protezione civile

- Art.13 - Unione delle associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi
- Art.14 - Accordi

Sezione V

Corpi Militari Volontari e Croce Rossa Sammarinese

- Art.15 - Rapporto fra il SPC ed i Corpi Militari Volontari
- Art.16 - Rapporto fra il SPC e la Croce Rossa Sammarinese

CAPO III

MODALITA' DI IMPIEGO E RUOLO DEL VOLONTARIATO NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I

Attivazione del volontariato di protezione civile

- Art.17 - Criteri per l'attivazione delle associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi
- Art.18 - Ambiti di intervento e compiti del volontario di protezione civile
- Art.19 - Attività esterne

Sezione II

Attività formative ed addestrative

- Art.20 - Attività formative ed addestrative, principi generali
- Art.21 - Criteri minimi e definizione delle modalità di erogazione della formazione

CAPO IV SICUREZZA

- Art.22 - Assicurazioni
- Art.23 - Idoneità sanitaria
- Art.24 - Sicurezza

CAPO V
DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI GRUPPI DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

- Art.25 - Disposizioni generali
- Art.26 - Rimborsi alle associazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica
- Art.27 - Equipaggiamenti e dotazioni
- Art.28 - Utilizzo e accesso a strutture, servizi e dati

CAPO VI
NORME FINALI

- Art.29 - Norme deontologiche
- Art.30 - Norme di disciplina
- Art.31 - Tessera personale di riconoscimento
- Art.32 - Norme finali e transitorie

CAPO I
DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art.1

(Finalità e ambito d'applicazione)

1. La Repubblica di San Marino riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato della protezione civile come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale delle attività di protezione civile.
2. Il sistema di Protezione Civile promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza della comunità e fornisce ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza, in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di Protezione Civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.
3. Il volontariato di protezione civile costituisce una componente fondamentale del Servizio di Protezione Civile (SPC). La sua qualificazione come struttura operativa consente alle associazioni di volontariato di protezione civile di prendere attivamente parte a tutte le attività previste dalla normativa vigente quali: la previsione, la prevenzione, la pianificazione, l'intervento di soccorso ed il supporto per il rapido ritorno alle normali condizioni di vita secondo forme e modalità stabilite dal SPC.
4. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile secondo tre modalità:
 - a) adesione ad una associazione di volontariato o ai Gruppi volontari dei Castelli ove acquisire le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole;
 - b) agendo a titolo personale e responsabile per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, operando in concorso e coordinandosi con l'attività delle citate organizzazioni o delle componenti del Servizio di Protezione Civile;

c) partecipazione in forma occasionale con modalità che saranno disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32, che dovranno prevedere attività di soccorso da svolgere in coordinamento con le componenti istituzionali e quelle del volontariato organizzato.

5. Il presente decreto inoltre codifica gli scenari e gli ambiti di intervento di protezione civile e disciplina i compiti in essi svolti dai volontari, in occasione degli eventi emergenziali, nonché le attività formative ed addestrative.

6. Al volontario di protezione civile è richiesta competenza e formazione per operare con efficienza ed efficacia a vantaggio della comunità. Poiché il volontario è chiamato ad operare anche in condizioni di rischio elevato, la presente disciplina pone l'attenzione al rispetto della sicurezza personale e delle condizioni di salute, anche ispirandosi ai contenuti della Legge 18 febbraio 1998 n.31 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

7. Vengono definite inoltre le modalità ed i criteri di erogazione dei rimborsi, contributi e sistemi incentivanti e codificati i rapporti tra il SPC ed il volontariato di protezione civile.

8. L'operatività e l'impiego di volontari tiene altresì conto del quadro degli accordi bilaterali stipulati in materia di protezione civile.

Art.2

(Scenari ed ambiti di intervento del volontario di protezione civile)

1. Sono di seguito elencati, anche in riferimento all'articolo 5 della Legge n.21/2006, quali scenari ed ambiti di intervento di protezione civile i seguenti:

a) scenario eventi meteorologici avversi ed estremi:

- 1) nubifragi;
- 2) nevicate;
- 3) grandinate;
- 4) burrasche di vento e trombe d'aria;
- 5) temperature estreme.

b) scenario idrogeologico - frane;

c) scenario idraulico - esondazioni e alluvioni;

d) scenario sismico;

e) scenario incendi boschivi e di interfaccia;

f) scenario industriale, chimico, nucleare (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);

g) viabilità in genere e trasporti;

h) scenario ambientale, sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);

i) scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse e/o scomparse ed in altre situazioni emergenziali).

CAPO II

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E GRUPPI VOLONTARI DEI CASTELLI, REQUISITI ED ELENCO

Sezione I

Natura e tipologia del volontariato di protezione civile

Art.3

(Volontariato di protezione civile)

1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione, impegno e rispetto ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
2. Possono far parte del volontariato di protezione civile:
 - a) le associazioni di volontariato regolarmente iscritte alla Consulta delle Associazioni no profit di cui alla Legge 16 giugno 2016 n.75;
 - b) altre associazioni di volontariato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera o) della Legge n.21/2006;
 - c) il personale volontario reperibile presso le Giunte di Castello di cui all'articolo 7, comma 1, lettera n) della Legge n.21/2006.
3. E' considerata associazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n.21/2006, basate su percorsi di formazione ed addestramento in materia di protezione civile.
4. I volontari iscritti nell'apposito elenco di cui alla successiva Sezione III si dividono in:
 - a) volontari operativi, ossia tutti coloro che hanno ottenuto l'attestato di partecipazione al corso base per volontari di protezione civile;
 - b) volontari ausiliari, ossia coloro non ancora formati e che possono essere chiamati a svolgere esclusivamente attività di supporto.
5. Il Servizio di Protezione Civile promuove la costituzione e lo sviluppo di nuove associazioni di volontariato di Protezione Civile favorendo tutte le attività di cui all'articolo 25 comma 2.

Sezione II

Gruppi di volontari di protezione civile dei Castelli

Art.4

(Costituzione, compiti e requisiti di iscrizione)

1. Presso ogni Castello della Repubblica, può essere costituito, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera n), della Legge n.21/2006, un gruppo di volontari di protezione civile, d'ora in poi denominato "Gruppo".
2. Il SPC emette un bando pubblico per il reclutamento dei volontari dei Gruppi entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Successivamente al primo bando, il SPC promuove periodiche iniziative volte a sensibilizzare la popolazione circa l'importanza di aderire al volontariato di protezione civile.
3. Il Gruppo concorre alle attività di previsione, prevenzione, pianificazione e soccorso, in vista o in occasione degli eventi calamitosi, senza fini di lucro, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
4. L'organizzazione del Gruppo è apolitica e persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale a tutela della salvaguardia della popolazione in caso di emergenze.

5. Al Gruppo possono aderire cittadini maggiorenni, residenti o domiciliati nel Castello d'interesse; possono essere ammessi anche altri soggetti, per esigenze occasionali o specifiche, in accordo con il Capo del SPC, informato il Capitano di Castello.

6. Per la partecipazione al Gruppo è necessaria la certificazione medica di cui al successivo Capo IV.

7. Per l'ammissione al Gruppo occorre presentare domanda d'iscrizione, sulla base di una modulistica approntata dal SPC, alla Giunta di Castello del relativo Gruppo d'interesse. Il Capitano di Castello trasferisce la documentazione relativa alle domande d'iscrizione al SPC che ne valuta la completezza e, in caso di esito positivo, il richiedente viene iscritto al Gruppo dei volontari di protezione civile del proprio Castello, nella Sezione A) dell'Elenco di cui al comma 3 dell'articolo 9. A tale procedura possono collaborare i Coordinatori tecnico-operativi di cui all'articolo 5.

8. Per i volontari dei Gruppi valgono i principi sanciti dalla presente disciplina in termini di diritti, doveri, disposizioni e benefici.

9. Qualora le adesioni ai singoli Gruppi raggiungano numeri esigui vengono costituiti uno o più gruppi che aggregano più Castelli e che fanno capo direttamente al SPC, sulla base dei criteri stabiliti al Regolamento di cui all'articolo 10, comma 7, del presente decreto delegato.

Art.5

(Organi del Gruppo e figura del Coordinatore tecnico-operativo)

1. Gli organi del Gruppo sono:

- a) il Capitano di Castello;
- b) il Coordinatore tecnico-operativo, nominato fra i volontari del Gruppo.

2. Il Capitano di Castello è il referente istituzionale del Gruppo e nomina, fra una terna di nominativi proposti dal Gruppo, in accordo con i membri della Giunta, un Coordinatore tecnico-operativo sulla base di criteri attinenti la disponibilità, la competenza, la professionalità, con il compito di indirizzo e di raccordo con il Capitano di Castello stesso.

3. Il Coordinatore resta in carica per un periodo di anni 3, con possibilità di eventuale riconferma, anche con il fine della continuità del detto incarico. Tale carica può essere ricoperta da qualsiasi volontario appartenente al Gruppo medesimo ed è esercitata a titolo gratuito e per spirito di servizio.

4. Il Coordinatore ha il compito di armonizzare le iniziative del Gruppo, ne è il portavoce e svolge la funzione di collegamento fra i membri del proprio Gruppo, il Capitano di Castello ed il SPC. Egli porta a conoscenza dei componenti del Gruppo e del Capitano di Castello le disposizioni del SPC. Il Coordinatore è tenuto ad individuare, informando il Capitano di Castello, i compiti che possono essere svolti dai singoli volontari a seconda delle esperienze e delle possibilità di ciascuno.

5. Il Coordinatore ha inoltre il compito di tenersi sempre in contatto con il SPC ed eventualmente con il responsabile della relativa funzione di supporto specificata nel Piano di Emergenza redatto dal SPC.

6. Il Capo del SPC, riscontrate le difficoltà operative del Coordinatore, sentita la Giunta di Castello competente o su segnalazione della stessa, può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dell'incarico di Coordinatore tecnico-operativo.

7. Nel caso si verifichi la condizione di cui al superiore articolo 4, comma 9, è prevista la nomina di un unico Coordinatore, che fa riferimento direttamente al SPC.

Art.6

(Compiti del Capitano di Castello)

1. Il Capitano di Castello, nella sua qualità di referente istituzionale del Gruppo:

- a) partecipa all'attività di promozione e reclutamento del Gruppo;

- b) riceve le domande di adesione dei volontari di protezione civile del proprio Castello secondo le modalità descritte nell'articolo 4, comma 7;
- c) nomina un Coordinatore tecnico-operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

Art.7

(Attività del Gruppo e modalità d'impiego)

1. Le attività dei Gruppi sono uniformate a quelle delle altre associazioni di volontariato di protezione civile di cui al Capo III.
2. Il Gruppo viene attivato dal Capo del SPC con le modalità previste nel Piano di Emergenza di Protezione Civile o su espressa indicazione dello stesso Capo del SPC.
3. Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente evidenziati in un apposito registro, tenuto dal Coordinatore tecnico-operativo, da trasmettere periodicamente o su specifica richiesta al Capo del SPC.
4. Al di fuori dell'impiego in situazioni di emergenza o eventi calamitosi o in attività addestrative, il Gruppo rimane a disposizione del Capitano di Castello per eventuali attività utili per la comunità e collegate alle finalità e funzioni della Protezione Civile, previo assenso ed autorizzazione da parte del Capo del SPC.

Art.8

(Presidi territoriali)

1. Il presidio territoriale, indicato nel Piano di Emergenza redatto dal SPC, può avvalersi dei Gruppi e delle associazioni di Protezione Civile, anche integrati a squadre miste composte da tecnici e forze dell'ordine. I suddetti volontari svolgono attività di controllo e monitoraggio, sulla base delle criticità note e presenti nel territorio, in accordo con le procedure operative di cui al Piano di Emergenza di Protezione Civile. Nello specifico i volontari possono occuparsi di tutte le attività di sorveglianza e vigilanza in relazione ai fenomeni di rischio, quali ad esempio incendi o eventi meteorologici avversi, e laddove sussistono condizioni di rischio residuo e aree già vulnerate ove necessiti intensificare l'azione di vigilanza.
2. I Gruppi hanno possibilità di utilizzare i locali della Giunta di Castello e, d'intesa con il Capitano di Castello, le apparecchiature di segreteria, telefoniche ed informatiche.

Sezione III

Elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi dei Castelli

Art.9

(Struttura dell'Elenco)

1. Per operare nel settore della protezione civile è obbligatoria l'iscrizione nell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi (di seguito "Elenco") di cui ai successivi commi.
2. Le associazioni di volontariato, anche se già iscritte nel registro delle associazioni di cui all'art. 12 della Legge n. 75/2016 sono soggette all'obbligo d'iscrizione nell'elenco di cui al superiore comma.
3. L'Elenco è suddiviso in due sezioni:
 - Sezione A: Sezione dei Gruppi dei Castelli, istituiti con pubblico bando di cui all'art.4, comma 2, per l'iscrizione ai quali valgono le modalità descritte all'articolo 4, comma 7;
 - Sezione B: sezione delle associazioni di volontariato di protezione civile, l'iscrizione in questo caso è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

4. Il Servizio di Protezione Civile esercita le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'elenco.

5. L'elenco costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata l'attivazione e la partecipazione del volontariato organizzato nelle attività di protezione civile, garantendone l'indirizzo unitario ed il rispetto delle peculiarità, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste al Capo V.

6. Il Servizio di Protezione Civile esercita funzioni di monitoraggio e controllo sulle associazioni e sui Gruppi operanti nello specifico settore della protezione civile, finalizzate a verificare il permanere dei requisiti di iscrizione di cui al comma 4 e all'articolo 10.

7. In caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo, possono operare all'interno del territorio altre forme di volontariato organizzato di protezione civile con sede operativa al di fuori del territorio sammarinese, anche in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica di San Marino in materia di assistenza.

Art.10

(Requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco per le associazioni di volontariato di protezione civile)

1. Le associazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), possono far richiesta di inserimento nella Sezione B dell'Elenco di cui al comma 3 dell'articolo che precede se in possesso dei seguenti requisiti e alle seguenti condizioni:

- a) numero minimo di associati volontari operativi non inferiore a 6 unità;
- b) reperibilità della struttura operativa per l'intera giornata, ai fini dell'eventuale attivazione. Tale requisito è da intendersi come la capacità di mettere a disposizione una squadra di 4 volontari operativi per l'intera giornata, quale squadra operativa minima. Nel caso in cui la singola associazione non sia nelle condizioni di garantire la squadra operativa minima, la stessa può ugualmente richiedere di essere iscritta nell'elenco, ma la formazione della squadra operativa sarà in capo all'Unione delle Associazioni di cui successivo art. 13, per il raggiungimento del numero minimo di volontari previsto;
- c) sottoscrizione da parte delle associazioni iscritte all'Elenco di polizza assicurativa di cui all'articolo 22, che garantisca ai propri iscritti idonea copertura per la responsabilità civile verso terzi, gli infortuni e la tutela legale, con possibilità di adozione di misure assicurative integrative ai fini di protezione civile;
- d) sottoscrizione, da parte del legale rappresentante dell'associazione, di dichiarazione di impegnativa in merito alla garanzia, per i volontari di protezione civile, di fornire dotazioni e dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati in rapporto alla tipologia degli interventi ispirandosi alla Legge n. 31/1998;
- e) disponibilità a svolgere percorsi per la formazione di base in favore di tutti gli aderenti impegnati in attività di protezione civile non ancora formati. I predetti percorsi di formazione dovranno essere effettuati non oltre 2 anni dall'iscrizione;
- f) disponibilità dei volontari a partecipare alle attività di formazione specialistica, di addestramento ed aggiornamento, con riferimento anche ai dispositivi di protezione individuale, periodicamente programmate ed organizzate secondo le linee guida adottate dal Coordinamento per la Protezione Civile di cui all'articolo 2 della Legge n.21/2006.

2. Al fine di garantire l'effettivo impiego in caso di emergenza e della verifica del requisito del numero minimo di associati, ciascun volontario, ancorché iscritto a più associazioni, viene considerato solo una volta. A tale scopo i volontari iscritti a più associazioni dovranno obbligatoriamente comunicare a queste ultime, formalmente, l'associazione di riferimento per la partecipazione alle attività di protezione civile.

3. La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Capo del SPC.

4. Il SPC è responsabile dell'aggiornamento e revisione dell'Elenco, che viene periodicamente trasmesso al Coordinamento per la Protezione Civile e alla Consulta di cui alla Legge n. 75/2016.
5. Le associazioni ogni 5 anni hanno l'obbligo di confermare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della permanenza nell'Elenco. Qualora subentrino delle modifiche sono tenute a documentarle e a trasmetterle prontamente al SPC.
6. Il venir meno di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 per la durata di un anno, accertato anche sulla base di controlli a campione effettuati dal SPC, comporta l'adozione di provvedimenti da parte del Coordinamento per la Protezione Civile.
7. Il SPC propone al Coordinamento per la Protezione Civile apposito Regolamento che disciplini le funzioni relative alla predisposizione, procedure per l'iscrizione, requisiti, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'elenco che può essere soggetto a revisioni e modifiche in base al numero di adesioni riscontrato e agli ambiti di competenza prevalenti.

Art.11

(Gestione informatizzata dell'Elenco e dei beni)

1. Al fine di consentire la formazione e l'aggiornamento dell'Elenco è cura del SPC adottarne la gestione informatizzata e digitale. Tale elenco informatizzato è di consultazione pubblica, limitatamente ai dati non protetti dalle norme sulla privacy, ai sensi di legge, come meglio specificato al successivo articolo.
2. Il SPC, unitamente all'Unione delle Associazioni e dei Gruppi di cui all'articolo 13, provvede altresì a creare e a mantenere aggiornata la banca dati relativa al censimento delle risorse umane, dei materiali e mezzi delle associazioni iscritte all'Elenco.
3. All'atto della richiesta d'iscrizione le associazioni di cui all'articolo 3 devono fornire elementi di dettaglio relativamente all'organizzazione dell'associazione, alla tipologia di attività svolte nonché alla dotazione di materiali, equipaggiamenti e mezzi in dotazione.
4. Le associazioni hanno cura di assicurare la tempestiva circolazione e la piena condivisione delle informazioni utili.

Art.12

(Norme in materia di protezione dei dati personali delle associazioni di volontariato)

1. I dati personali delle associazioni di volontariato iscritte nell'Elenco e dei loro aderenti sono trattati, nel rispetto della Legge 21 dicembre 2018 n.171 relativa alla protezione dei dati personali e successive modifiche, anche con l'ausilio di strumenti informatici e possono essere diffusi e comunicati a soggetti privati ed enti pubblici nella misura strettamente necessaria all'espletamento delle attività di volontariato di protezione civile.

Sezione IV

Disciplina per la gestione dei rapporti tra il SPC e le associazioni ed i Gruppi di volontariato di protezione civile

Art.13

(Unione delle associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi)

1. Al fine di garantire la trasparenza, l'omogeneità e l'efficacia al processo d'integrazione delle associazioni e dei Gruppi iscritti nell'Elenco di cui all'art.9, nelle attività operative e formative del sistema di protezione civile, gli stessi assicurano al SPC una rappresentanza adeguata dotandosi, in piena autonomia, di idonea struttura organizzativa.

2. E' istituita l'Unione delle associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi, denominata di seguito "Unione".
3. L'Unione è liberamente costituita, non ha scopo di lucro ed è democraticamente gestita ed individuerà al suo interno le modalità organizzative e gli organi di rappresentanza che riterrà più adeguati.
4. L'Unione ha lo scopo di valorizzare e qualificare l'attività del volontariato di protezione civile attraverso:
 - a) la promozione e lo sviluppo del volontariato di protezione civile in collaborazione con il SPC;
 - b) la realizzazione di piani formativi, informativi, di pianificazione e di addestramento sulla base di un progetto e di un eventuale piano di incentivi concordati periodicamente con il SPC;
 - c) l'individuazione di proposte per il miglioramento delle attività di protezione civile che coinvolgono il volontariato;
 - d) la valutazione e la verifica delle procedure di attivazione e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile.
5. Ad ogni associazione e Gruppo è comunque garantita la piena autonomia organizzativa e gestionale.
6. Le funzioni di coordinamento, nel caso di numero esiguo di associazioni iscritte all'Elenco, sono assunte direttamente dal Responsabile della Funzione di supporto Volontariato di cui al Piano di Emergenza di Protezione Civile, o, eventualmente da un delegato del SPC.

Art.14
(Accordi)

1. Il SPC, anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi ed emergenza, può stipulare accordi con le singole associazioni iscritte all'Elenco di cui all'articolo 10 e/o con l'Unione delle associazioni e dei Gruppi.
2. Gli accordi fissano le prestazioni che le associazioni assicurano nel rapporto con il SPC e le strutture operative di Protezione Civile in termini di risorse umane e servizi, la disponibilità di beni, attrezzature e risorse erogate a favore delle associazioni, l'eventuale erogazione di contributi ed il concorso al rimborso spese di gestione e sistemi incentivanti per l'attività svolta.

Sezione V
Corpi Militari Volontari e Croce Rossa Sammarinese

Art.15
(Rapporto fra il SPC ed i Corpi Militari Volontari)

1. I Corpi Militari Volontari della Repubblica possono essere chiamati a far parte delle strutture operative di Protezione Civile così come previsto all'articolo 7, comma 2, della Legge n.21/2006.
2. Tali Corpi sono già dotati di una struttura organizzativa-gerarchica, di un adeguato addestramento, di un idoneo equipaggiamento e di un'apposita copertura assicurativa.
3. Il SPC può stipulare protocolli d'intesa con il Comando Superiore delle Milizie al fine di impiegare i volontari dei Corpi Militari nelle attività di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di previsione e prevenzione, agli interventi in caso di emergenza, e soccorso.
4. I protocolli di cui al comma precedente contemplano anche aspetti legati all'attività formativa e addestrativa per i militi volontari impiegati in attività di protezione civile.
5. Il Comandante Superiore delle Milizie può essere invitato a partecipare alle riunioni del Coordinamento per la Protezione Civile.

Art.16

(Rapporto fra il SPC e la Croce Rossa Sammarinese)

1. La Croce Rossa Sammarinese (CRS), che l'articolo 7 della Legge n.21/2006 riconosce come struttura operativa per gli interventi di protezione civile, è un movimento di soccorso volontario, indipendente ed universale istituito con Legge n.57/1949 che prevede, fra le attività e gli scopi nello statuto di cui al Decreto n.57/1987, la prestazione di aiuto e collaborazione alle autorità competenti in caso di catastrofe o calamità.
2. Il suo Presidente può essere invitato a partecipare alle riunioni del Coordinamento per la Protezione Civile ai sensi dell'articolo 2 della Legge n.21/2006.
3. La CRS opera sul territorio attraverso i volontari del soccorso per il trasporto di ammalati ed infermi, l'assistenza a manifestazioni sociali, culturali e sportive, l'organizzazione di corsi di pronto soccorso aziendale, di aggiornamento per autisti-soccorritori ed infermieri.
4. Il SPC, oltre ad avvalersi della collaborazione della CRS, può stipulare con la stessa accordi e specifici protocolli d'intervento che possono comprendere anche attività formative ed addestrative.

CAPO III

MODALITA' DI IMPIEGO E RUOLO DEL VOLONTARIATO NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I

Attivazione del volontariato di protezione civile

Art.17

(Criteri per l'attivazione delle associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi)

1. L'attivazione delle associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi iscritti nell'Elenco è disposta dal Capo del SPC.
2. Le associazioni ed i Gruppi partecipano alle attività di previsione, prevenzione, pianificazione e soccorso in caso o in vista degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n.21/2006 nonché alle attività addestrative e formative nel medesimo campo.
3. Le associazioni ed i Gruppi possono essere attivate con le modalità e le competenze previste nel piano di emergenza del SPC o su espressa indicazione del Capo del SPC.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al Capo V è subordinata all'attivazione effettuata con le modalità descritte nei commi precedenti.
5. L'attivazione deve contenere la tipologia dell'evento o l'attività di riferimento, specificandone la decorrenza ed il termine; in caso di interventi di emergenza può essere specificato che essa è valida fino a cessata esigenza.
6. L'attivazione in vista di situazioni di emergenza viene disposta anche per le vie brevi e sarà poi formalizzata nel più breve tempo possibile con l'indicazione di quanto necessario per la corretta gestione delle istruttorie conseguenti, anche in riferimento all'applicazione di benefici ed eventuale concorso al rimborso spese.
7. In caso di assenza o grave impedimento del Capo del SPC le funzioni sono svolte dal sostituto indicato ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 della Legge n. 21/2006.

Art.18

(Ambiti di intervento e compiti del volontario di protezione civile)

1. Nell'ambito degli scenari ed ambiti di intervento di cui all'articolo 2, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle associazioni ed ai Gruppi iscritti nell'Elenco, unitamente alle strutture operative di Protezione Civile, sono ricompresi nelle seguenti categorie:
 - a) assistenza alla popolazione, intesa come attività socio-assistenziale e psicosociale;
 - b) informazione alla popolazione;
 - c) logistica;
 - d) predisposizione e somministrazione pasti;
 - e) prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
 - f) supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
 - g) presidio del territorio e vigilanza in genere;
 - h) presidio presso sale operative;
 - i) attività formative;
 - l) eventuali attività collegate agli scenari emergenziali, indicate dal SPC o dal Coordinamento per la Protezione Civile.
2. Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie di cui al comma 1, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dal SPC o dall'associazione di appartenenza.

Art.19

(Attività esterne)

1. Nell'intento di promuovere la solidarietà internazionale, i volontari di protezione civile possono essere chiamati ad intervenire per missioni di soccorso all'estero.
2. Il SPC si attiva per accertare le effettive esigenze collegate alle varie missioni e la disponibilità di figure adeguate all'interno delle associazioni e dei Gruppi che desiderino operare nell'ambito internazionale.
3. E' cura del SPC attivarsi per l'accreditamento e lo sviluppo di accordi e collaborazioni delle strutture operative di Protezione Civile, associazioni di volontariato sammarinesi e Gruppi, con le istituzioni, enti, autorità ed associazioni di altri Paesi.
4. L'attivazione alle missioni esterne delle associazioni di volontariato di protezione civile o dei Gruppi, sentito il Coordinamento per la Protezione Civile, viene disposta dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri congiuntamente con il Capo del SPC.

Sezione II

Attività formative ed addestrative

Art.20

(Attività formative ed addestrative, principi generali)

1. Per attività formative si intendono sia le iniziative di tipo teorico e teorico/pratico (formazione in aula o mista), sia quelle di tipo tecnico-operativo, quali esercitazioni, prove di evacuazione e di soccorso. Esse devono riguardare i compiti svolti dai volontari di protezione civile nei diversi scenari di rischio nei quali possono essere chiamati ad operare ed essere a questi specificamente finalizzate. Per le attività di tipo generico sono istituiti corsi di formazione di base mentre per attività specializzate sono istituiti corsi d'intervento di livello superiore, di tipo teorico-pratico, che presuppongono l'uso di attrezzature specifiche ed equipaggiamenti.

2. Il SPC, in collaborazione con la Sezione Antincendio di cui all'articolo 10, comma 5, della Legge n. 21/2006, promuove e organizza attività informative, formative ed addestrative rivolte alle associazioni ed ai Gruppi iscritti all'Elenco.

3. Per l'espletamento delle funzioni riportate al comma precedente il SPC si avvale delle strutture operative di protezione civile e può richiedere la collaborazione di: Dipartimento della Pubblica Istruzione, Centro di Formazione Professionale, Università, CEMEC, CONS, uffici pubblici, Ordini e Collegi Professionali ed infine persone fisiche o giuridiche con competenza nelle materie di interesse.

4. Possono essere ricercate forme di collaborazione per favorire la partecipazione delle associazioni sammarinesi di volontariato ad attività formative ed addestrative esterne, organizzate da enti o istituzioni esteri di carattere locale o nazionale nonché da associazioni di volontariato già accreditate ed iscritte negli elenchi nazionali, anche in relazione agli accordi bilaterali sottoscritti.

Art.21

(Criteri minimi e definizione delle modalità di erogazione della formazione)

1. L'attività di formazione è rivolta a tutti i volontari iscritti nell'Elenco nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il SPC, nei limiti delle proprie risorse finanziarie o di quelle eventualmente messe a disposizione dalle altre strutture operative di Protezione Civile, può contribuire alla realizzazione di piani formativi ed attività addestrative, sulla base di un progetto condiviso e di un piano di incentivi concordato periodicamente con le singole associazioni e con l'Unione delle associazioni e dei Gruppi.

3. L'attività di pianificazione formativa deve essere finalizzata ad assicurare, nel tempo, la formazione e il necessario periodico aggiornamento di tutti i volontari aderenti alle associazioni ed ai Gruppi iscritti nell'Elenco, con riferimento ai compiti svolti dall'associazione di appartenenza e nel rispetto degli specifici modelli organizzativi.

4. Il piano formativo, in relazione agli ambiti di intervento in cui il volontariato opera e ai compiti che gli sono attribuiti, deve contemplare la formazione e l'addestramento all'uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego.

CAPO IV SICUREZZA

Art.22

(Assicurazioni)

1. Le associazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2. Il SPC, al momento dell'attivazione dei volontari adotta misure assicurative integrative oltre quelle richiamate nel comma precedente. Il SPC, tramite le U.O. e gli Enti competenti per la gestione economico-finanziaria e contrattuale in materia assicurativa, individua la migliore formulazione assicurativa che preveda l'accensione "a chiamata" del volontario.

3. Ai volontari di protezione civile regolarmente iscritti ai Gruppi dei Castelli di cui al Capo II, Sezione II, viene garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi stipulata a carico della Pubblica Amministrazione.

Art.23
(Idoneità sanitaria)

1. I controlli sanitari sono considerati una misura generale di prevenzione e devono integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino volontario.
2. Il volontario è tenuto a consegnare annualmente al responsabile della propria associazione o del proprio Gruppo adeguato certificato medico attestante la condizione di idoneità fisica; per gli aderenti ad unità operative specializzate, in relazione ai principali rischi, è necessaria la certificazione equivalente a quella delle attività professionali e sportive agonistiche.
3. I certificati di cui ai superiori commi vengono rilasciati gratuitamente dall'ISS, per i volontari di Protezione Civile.

Art.24
(Sicurezza)

1. Le associazioni, attraverso precise modalità organizzative, provvedono a garantire la sicurezza dei propri volontari di protezione civile negli scenari di cui all'articolo 2, anche orientandosi alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Il SPC, per gli scopi di cui sopra, predispone piani formativi dedicati al tema della salute e della sicurezza, che devono considerare l'impiego e l'uso dei dispositivi di protezione individuale e la valutazione sulla conformità dei materiali ed attrezzature impiegate.

CAPO V
DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI GRUPPI DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art.25
(Disposizioni generali)

1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, il Coordinamento per la Protezione Civile mette a disposizione del volontariato disciplinato dal presente decreto delegato, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, intendendosi:
 - a) per potenziamento della capacità operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
 - b) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, al fine di conseguire una migliore efficienza operativa;
 - c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile, allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti dal SPC o dalle sue componenti.
2. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabiliti dal Coordinamento per la Protezione Civile, sentita l'Unione delle associazioni e dei Gruppi.
3. Ai volontari aderenti alle associazioni ed ai Gruppi iscritti nell'Elenco in caso di impiego in attività di protezione civile vengono garantiti:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) il rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi come indicato al successivo comma 9;
- d) la copertura assicurativa secondo le modalità previste nell'articolo 22.

4. Ai volontari impegnati in attività di soccorso ed assistenza in occasione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2 e attivati su richiesta del Capo del SPC ai sensi dell'articolo 17, con le modalità previste nel Regolamento del Congresso di Stato da emettersi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, su proposta del SPC, vengono garantite le disposizioni di cui al precedente comma esclusivamente per il periodo di effettivo impiego non superiore a giorni 15 (quindici) continuativi e fino a giorni 45 (quarantacinque) nell'anno.

5. Al fine di diffondere la conoscenza e la cultura di protezione civile il SPC promuove attività di addestramento, simulazione e di formazione teorico-pratica. In genere le suddette attività si svolgono principalmente al di fuori dell'orario di lavoro ed in giorni festivi. In via straordinaria e per particolari moduli organizzativi ai volontari impiegati nelle sopraindicate attività, si applicano i benefici di cui al comma 4 per un periodo non superiore a giorni 3 (tre) continuativi e fino a giorno 10 (dieci) nell'anno.

6. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi precedenti, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti spettanti al lavoratore legittimamente impegnato come volontario.

7. E' sempre facoltà del singolo volontario rinunciare ai benefici sopra descritti.

8. Ai volontari lavoratori autonomi iscritti nell'Elenco, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nelle modalità e nei limiti fissati in apposito Regolamento di cui all'articolo 32, comma 3. Il rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi entro i limiti di importo da definire e comunque fissati entro il limite massimo di euro 104,00 (centoquattro/00) giornalieri, aggiornabile ogni tre anni.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 26, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Coordinamento della Protezione Civile.

10. I lavoratori che facciano parte di associazioni e Gruppi di volontariato iscritti nell'Elenco, chiamati ad operare in attività di protezione civile, hanno il diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale; ove non previsto saranno promosse, con le associazioni datoriali e sindacali dei lavoratori, iniziative necessarie in materia di flessibilità.

11. L'impiego delle associazioni di volontariato e dei Gruppi su disposizione del Capo del SPC ai sensi dell'articolo 17 e con le modalità previste nel Regolamento di cui all'articolo 32, comma 3, in applicazione dei disposti di cui al presente articolo, è modulato in maniera proporzionata alla tipologia e alla gravità dell'emergenza in atto, alla magnitudo dei fenomeni e alla loro estensione territoriale, tenuto conto del contesto socio economico, anche al fine di non arrecare pregiudizio alle attività economiche del paese.

12. Gli aspetti applicativi dei commi 6 e 8 del presente articolo sono demandati ad apposito regolamento, anche in relazione alla necessità di raccordo con le esistenti disposizioni normative in materia economico-finanziaria ed in materia di lavoro.

13. Può essere disciplinato da apposito regolamento il tema del riconoscimento di crediti formativi o abilitanti per i volontari di protezione civile.

Art.26

(Rimborsi alle associazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica)

1. Il SPC, sulla base di criteri approvati dal Coordinamento di Protezione Civile, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, su motivata istanza delle associazioni o dei Gruppi, dispone il concorso al rimborso spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica autorizzate dal SPC a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi in riferimento a:
 - a) carburante consumato dagli automezzi utilizzati o in alternativa autorizzazione per il rifornimento diretto per un quantitativo indicato;
 - b) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - c) rimborso per le spese di trasporto, vitto e alloggio, sempre che tale necessità non sia sopperita dall'amministrazione che ha richiesto o autorizzato l'intervento;
 - d) altre imprevedibili spese purché connesse alle attività predette.
2. L'ammissibilità e l'entità dei rimborsi sono valutate dal SPC sulla base della documentazione giustificativa.

Art.27

(Equipaggiamenti e dotazioni)

1. L'abbigliamento dei volontari di protezione civile svolge funzioni identificative, identitarie e protettive, per gli aspetti di seguito indicati:
 - a) la funzione identificativa permette di riconoscere facilmente il volontario nell'ambito della situazione emergenziale in cui va ad operare, sia riguardo alle proprie peculiarità operative che per poter essere individuato dalla popolazione e dalle autorità presenti nello scenario di emergenza;
 - b) la funzione identitaria, data la peculiare connotazione della Repubblica di San Marino, deve contraddistinguere il volontario nelle missioni compiute al di fuori dei confini nazionali;
 - c) le funzioni protettive assolve dall'abbigliamento sono meglio specificate all' articolo 2.
2. I volontari impegnati in attività di protezione civile sono tenuti ad indossare ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) che consistono in capi d'abbigliamento con particolari caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni esterne e visibilità, ed in attrezzature che debbono essere utilizzate a seconda del tipo di attività che viene svolta. La dotazione minima di DPI per prestare attività di volontariato di protezione civile è costituita da elmetto di sicurezza, guanti protettivi e calzature antinfortunistiche.
3. Quando le dotazioni sono fornite dall'Eccellentissima Camera, dagli Enti e Aziende Autonome di Stato o dalle Giunte di Castello, la proprietà delle dotazioni resta in capo alle amministrazioni. E' cura delle associazioni di volontariato provvedere alla fornitura della dotazione minima di DPI.
4. Il SPC autorizza le singole associazioni ed i Gruppi iscritti nell'Elenco all'uso della denominazione "Volontario di Protezione Civile"; l'utilizzo di emblemi, simboli, loghi sarà subordinato alla presa d'atto del Servizio. I simboli, le divise, gli automezzi e le attrezzature logate devono essere utilizzati esclusivamente per attività di protezione civile autorizzate da parte del SPC. Diversi utilizzi devono essere specificatamente autorizzati.
5. Ulteriori specifiche attinenti ai contenuti del comma 4, sono oggetto di successivo regolamento.

Art.28

(Utilizzo e accesso a strutture, servizi e dati)

1. Il SPC e le strutture di Protezione Civile hanno facoltà di favorire l'attività delle associazioni e dei Gruppi mediante la messa a disposizione di strutture, attrezzature, servizi e dati.
2. La disponibilità di quanto sopra è riservata alle associazioni ed ai Gruppi iscritti all'Elenco e potrà essere anche concordata in sede di convenzionamento fra il SPC e l'Unione di cui all'art. 13.
3. Il SPC e le strutture di Protezione Civile, in caso di comprovata necessità, si attivano per consentire alle associazioni ed ai Gruppi l'utilizzo temporaneo di spazi e ambienti per il ricovero di materiali e mezzi, previa adeguate verifiche di disponibilità ed autorizzazioni delle amministrazioni e degli enti competenti, a condizione che ciò non pregiudichi le ordinarie attività delle strutture stesse.

CAPO VI NORME FINALI

Art.29

(Norme deontologiche)

1. In considerazione della notevole importanza che riveste il mantenimento di elevati livelli di credibilità da parte del sistema di protezione civile, sia nei rapporti con la popolazione che nei rapporti con le strutture operative di Protezione Civile e le istituzioni, particolare attenzione è posta da parte del SPC al comportamento del singolo volontario sotto l'aspetto della deontologia.
2. In forza di quanto precede, l'atteggiamento dei volontari deve essere improntato al massimo rispetto nei confronti delle persone colpite da calamità, del contesto in cui si opera, dei compagni, delle autorità, attraverso l'adozione di comportamenti e linguaggio appropriati che si ispirino a lealtà, spirito di collaborazione e riservatezza.

Art.30

(Norme di disciplina)

1. Il SPC si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di censurare i comportamenti non in linea con lo spirito di cui al precedente articolo.
2. Il Capo del SPC, sentito il Coordinamento per la Protezione Civile, può adottare i seguenti provvedimenti a seconda della gravità della condotta:
 - a) segnalazione verbale o scritta al legale rappresentante dell'associazione o Gruppo per errati comportamenti dei singoli aderenti;
 - b) sospensione temporanea o espulsione dal servizio di volontariato di protezione civile di singoli aderenti ad associazioni o Gruppi;
 - c) rescissione della convenzione, qualora stipulata, nel caso di infrazioni a carico dell'intera associazione;
 - d) sospensione temporanea o cancellazione dall'associazione dall'Elenco, nel caso di infrazioni a carico dell'intera associazione;
3. Tutti i provvedimenti, adottati anche nei confronti dei singoli iscritti, devono comunque essere comunicati al legale rappresentante dell'associazione interessata.

Art.31

(Tessera personale di riconoscimento)

1. Il SPC assegna ai volontari operativi una tessera di riconoscimento.

2. Tale tessera è strettamente personale e deve essere utilizzata esclusivamente durante le attività di protezione civile.
3. Lo smarrimento della tessera personale o la richiesta di modifica rispetto ai contenuti devono essere tempestivamente comunicati al SPC al fine del rilascio di una nuova tessera.
4. Le dimissioni da parte del volontario dall'associazione di appartenenza ovvero la sua fuoriuscita dalla stessa per qualsiasi ragione comportano il decadimento della validità della tessera, che deve essere restituita tempestivamente al SPC.

Art.32

(Norme finali e transitorie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto delegato trovano imputazione su appositi capitoli del Bilancio dello Stato appositamente istituiti nell'esercizio finanziario 2021, o sui pertinenti capitoli dei bilanci degli Enti ed Aziende Autonome di Stato e del Settore Pubblico Allargato.
2. Appositi Regolamenti attuativi del presente decreto delegato sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, su proposta del SPC.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 ottobre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini